


DELIBERA C.C. NO. 10
del 12.5.1979



COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

782
di
- 803 20

20.2.1980 N° 849 5.2.1980



INDICE SOMMARIO

CAPO I

Disposizioni generali

- ART. 1. — Disciplina della polizia urbana
» 2. — Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
» 3. — Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni
previste dal presente regolamento

CAPO II

Del suolo pubblico

- ART. 4. — Occupazione di aree pubbliche
» 5. — Rinnovazione delle concessioni temporanee di occupazione di
aree pubbliche
» 6. — Revocabilità delle concessioni
» 7. — Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche
» 8. — Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche
» 9. — Modalità per il carico e lo scarico delle merci
» 10. — Scarico di rottami e di detriti
» 11. — Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area
pubblica
» 12. — Installazione di tende
» 13. — Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
» 14. — Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
» 15. — Fiere e mercati
» 16. — Commercio ambulante
» 17. — Mercati di gente d'affari
» 18. — Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
» 19. — Installazione di chioschi ed edicole
» 20. — Divieto di giochi su suolo pubblico
» 21. — Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas e di
linee telefoniche

CAPO III

Pulizia dei centri abitati

- ART. 22. — Disposizioni di carattere generale
» 23. — Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

- ART. 24. -- Disposizioni per i commercianti ambulanti
- » 25. -- Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- » 26. -- Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- » 27. -- Trasporto di materiale di facile dispersione
- » 28. -- Sgombro della neve
- » 29. -- Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche
- » 30. -- Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche
- » 31. -- Pulizia delle vetrine
- » 32. -- Disposizioni riguardanti gli animali
- » 33. -- Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- » 34. -- Divieto della segatura e spaccatura della legna

**CAPO IV
Decoro dei centri abitati**

- ART. 35. -- Manutenzione degli edifici
- » 36. -- Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- » 37. -- Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- » 38. -- Collocamento di oggetti vari
- » 39. -- Depositi in proprietà private
- » 40. -- Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- » 41. -- Spolveramento di panni e tappeti
- » 42. -- Decenza pubblica e personale
- » 43. -- Maltrattamento di animali
- » 44. -- Bestie macellate
- » 45. -- Pattumiere e recipienti con rifiuti
- » 46. -- Viali e giardini pubblici
- » 47. -- Vasche e fontane
- » 48. -- Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse
- » 49. -- Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità
- » 50. -- Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

**CAPO V
Quiete pubblica**

- ART. 51. -- Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- » 52. -- Impianti di macchinari
- » 53. -- Funzionamento di motori in case di abitazione
- » 54. -- Rumori in case di abitazione
- » 55. -- Uso di strumenti sonori
- » 56. -- Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- » 57. -- Venditori e suonatori ambulanti
- » 58. -- Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze
- » 59. -- Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica
- » 60. -- Suono delle campane
- » 61. -- Sale da ballo, cinema e ritrovi
- » 63. -- Uso di apparecchi radio, grammofoni, juke-box nei locali di vendita e nei pubblici esercizi
- » 64. -- Questue e carovane di nomadi

**CAPO VI
Norme di sicurezza negli abitati**

- ART. 65. -- Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili
- » 66. -- Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

- ART. 67. — Detenzione di combustibili in case di abitaz. od altri edifici
 » 68. — Accatastamenti di legna o di altro materiale infiammabile nei cortili
 » 69. — Autorimesse
 » 70. — Bocche d'incendio
 » 71. — Uso di fiamma libera
 » 72. — Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
 » 73. — Mine
 » 74. — Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio
 » 75. — Animali pericolosi
 » 76. — Strumenti da taglio
 » 77. — Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
 » 78. — Trasporto di acque gassate e di seltz
 » 79. — Protezione da schegge
 » 80. — Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
 » 81. — Manutenzione di aree di pubblico transito
 » 82. — Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
 » 83. — Materiali di demolizione
 » 84. — Insegne, persiane, vetrate di finestre
 » 85. — Ripari ai pozzi, cisterne e simili
 » 86. — Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive
 » 87. — Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO VII

Disposizioni annonarie e per gli esercizi pubblici

- ART. 88. — Esercizi di attività commerciali
 » 89. — Pesatura delle merci
 » 90. — Vendita delle merci esposte al pubblico
 » 91. — Vendita del pane
 » 92. — Merce venduta in pacchi chiusi
 » 93. — Tabella indicante la qualità e il prezzo dei generi venduti
 » 94. — Vendita delle carni fresche e congelate
 » 95. — Tabella per la vendita dei combustibili
 » 96. — Suddivisione dei combustibili nei locali di vendita
 » 97. — Vendita al minuto dei combustibili
 » 98. — Requisiti dei locali di vendita
 » 99. — Località per l'impianto di esercizi commerciali
 » 100. — Uso di contrassegni del Comune

CAPO VIII

Disposizioni per il commercio ambulante

- ART. 101. — Esercizio del commercio ambulante
 » 102. — Divieto delle soste prolungate nelle aree non destinate a mercato
 » 103. — Vendita ambulante di generi commestibili

CAPO IX

Disposizioni per i mestieri ambulanti

- ART. 104. — Esercizio di mestieri ambulanti

- ART. 105. — venditori di giornali
»
» 106. — Baracche per pubblici spettacoli
» 107. — Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

CAPO X
Penalità

- ART. 108. — Accertamento delle contravvenzioni e relative sanzioni amministrative
» 109. — Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.

Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

Le norme, che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici e relativi spazi interpilastri, nonchè i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ARTICOLO 2
Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato al Corpo dei vigili urbani.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia urbana, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservato il disposto dell'art. 333 del Codice di procedura penale.

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, ed utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili in conformità dell'art. 153 del T. U. della legge comunale e provinciale n. 148 del 4 febbraio 1915.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravventore stesso.

ARTICOLO 3

Disposizioni di carattere generale

per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

CAPO II
DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 4

Occupazione di aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall'Amministrazione comunale. —

Le concessioni per occupazione di suolo pubblico non inferiore all'anno, anche se non comportino costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni regolamentari già deliberate di massima dal Consiglio comunale e con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo l'approvazione di volta in volta del Consiglio comunale e con le particolari disposizioni e condizioni che verranno da esso prescritte.

Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati all'art. 6.

Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell'occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

Per le occupazioni giornaliere, tuttavia, l'atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione nella quale, però, saranno sempre indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.

ARTICOLO 5

Rinnovazione delle concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche

Le concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata.

Potranno soltanto, in casi eccezionali, essere rinnovate e per giustificati motivi.

A tale fine il concessionario è tenuto a presentare un'istanza motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.

ARTICOLO 6

Revocabilità delle concessioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, nonchè per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti i funzionari, gli ufficiali, gli agenti del Corpo vigili urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

ARTICOLO 7

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per occupazione giornaliera sarà pagata direttamente ai vigili urbani o ad altri incaricati del Comune che rilasceranno la bolletta di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata, all'atto del rilascio della concessione, direttamente al Tesoriere comunale.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli.

ARTICOLO 8

Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche

Chiunque compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiori di mt. 1,70.

Al calar del sole, tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

È fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

ARTICOLO 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.

Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili.

ARTICOLO 10

Scarico di rottami e di detriti

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell'Autorità comunale.

È pure vietato il trasporto, attraverso le vie della città, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere se non dopo aver ottenuto il permesso dall'Autorità comunale, la quale stabilirà di volta in volta l'itinerario da percorrere fino al luoghi di scarico. Il trasporto dei materiali dovrà essere eseguito coi veicoli atti ad evitare disseminazioni e polverio.

ARTICOLO 11

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore di gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella licenza di occupazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.

Comunque, sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza, se dal lato della carreggiata, e di almeno mt. 1,50 in ogni altro caso.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità, e di sicurezza del traffico.

I tavolini e le sedie da esporre avanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e uniformi.

I tavolini devono essere coperti da tovaglie a colori intonati e sempre pulite.

ARTICOLO 12

Installazione di tende

Per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.

Per quelle dei piani superiori, come pure per i riflettori diurni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il

marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati dei portici, sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò si reso necessario dal pubblico interesse.

ARTICOLO 13

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che riproducono abbagliamento.

È vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 1,50.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate sul piano stradale dovrà essere completamente indipendente da questo e gli oggetti massimi non dovranno oltrepassare, in via ordinaria, cinque centimetri dall'allineamento stradale. Le cornici superiori delle stesse, situate ad almeno tre metri sopra il livello del piano stradale potranno, invece, aggettare quindici centimetri in più della sporgenza ordinaria.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione *in pristino*, con le modifiche rese necessarie dalle nuove

condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, loro rischio e pericolo.

ARTICOLO 14

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

E' vietata l'esposizione di merci e derrate all'esterno dei luoghi specifici di vendita.

ARTICOLO 15

Fiere e mercati

Le fiere saranno tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio comunale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico — nelle file e nei posti convenientemente designati — è fatta alle condizioni previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6.

ARTICOLO 16

Commercio ambulante

Il commercio ambulante potrà essere fatto, con le norme indicate nel successivo art. 106, soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni verranno fatte, di norma, in zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, nè in altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.

ARTICOLO 17

Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo e sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

ARTICOLO 18

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P. S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale.

ARTICOLO 19

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della Commissione edilizia.

In nessun caso sarà concessa licenza ad una distanza inferiore a mt. 25 dagli incroci, a mt. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

ARTICOLO 20

Divieto di giochi su suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione.

È assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

ARTICOLO 21

*Collocamento di condutture di energia elettrica,
di gas e di linee telefoniche*

Il collocamento di condutture dell'energia elettrica e del gas, dell'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni, che vi si dovessero apportare, sono concessi, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e delle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati puliti.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonchè per riparazione di quelli privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonachi degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all'atto dell'impianto, quanto in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non

presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Per l'esatta determinazione dei lavori da eseguire dovrà presentarsi adatta documentazione tecnica di progetto e a salvaguardia degli obblighi derivanti dal rispetto dell'articolo dovrà prestarsi idonea garanzia finanziaria nella misura e nelle modalità stabilite dalla Giunta Municipale.

CAPO III

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 22 λ *Disposizioni di carattere generale*

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

ARTICOLO 23

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È proibito agli esercenti di caffè, bars, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

ARTICOLO 24

Disposizioni per i commercianti ambulanti

È proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di stracci,

spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio od industria.

ARTICOLO 25

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

ARTICOLO 26

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bars e simili esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.

ARTICOLO 27

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su mezzi idonei in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che riceveranno le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il pubblico suolo.

ARTICOLO 28

Divieto di scarico

È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

ARTICOLO 29

*Divieto di lavatura e riparazione di veicoli
e di autoveicoli su aree pubbliche*

È proibita, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili.

Il Sindaco potrà rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Eventuali deroghe dovranno essere di volta in volta autorizzate per iscritto dal Sindaco stesso.

ARTICOLO 30

*Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale
in aree pubbliche*

E' proibito lavorare nelle aree pubbliche
che prospicienti le porte delle case,
botteghe e magazzini.

ARTICOLO 31

Pulizia delle vetrine

L'occupazione, con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autoriz-

zazione, negli orari di chiusura degli esercizi.
Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto di terzi dovranno munirsi di permesso del Sindaco.

ARTICOLO 32

Disposizioni riguardanti gli animali

È vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le piazze destinate a **fiera del bestiame**.

Nelle piazze e vie pubbliche od aperte al pubblico transito è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia (1) pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

ARTICOLO 33

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.

ARTICOLO 34

Divieto della segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

(1) animali da cortile in genere, suini,

CAPO IV
DECORO DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 35

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti l'esterno, l'androne e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga dall'Autorità comunale riconosciuta la necessità.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

ARTICOLO 36

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità comunale.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma 2° è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

È, altresì, vietato tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità.

ARTICOLO 37

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

ARTICOLO 38

Collocamento di oggetti vari

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e

sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danno per i terzi.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri.

ARTICOLO 39

Depositi in proprietà private

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia alla estetica, al decoro ed all'igiene della città.

ARTICOLO 40

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori della finestra, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico.

ARTICOLO 41

Spolveramento di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili. Per le abitazioni, che non hanno prospetto su cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 antimeridiane, da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore 9 negli altri mesi.

È rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazioni condominiali.

Le operazioni, che sono dal presente articolo consentite, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

ARTICOLO 42

Decenza pubblica e personale

In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o deformazioni ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o **di escrementi**.

È vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono **essere dotati di efficienti servizi igienici**.

ARTICOLO 43

Maltrattamento di animali

A norma dell'art. 1 della legge 12 giugno 1913, n. 611, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli ed,

in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

ARTICOLO 44

Bestie macellate

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiore od altre parti di animali che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo.

ARTICOLO 45

Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.

I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici od immondizie potranno essere collocati presso gli accessi agli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi a cura dell'Amministrazione comunale, non oltre mezz'ora prima del passaggio degli incaricati di detto servizio, reso noto con apposito manifesto del Sindaco, ed i recipienti stessi dovranno essere ritirati subito dopo il passaggio suddetto e non oltre 30 minuti dopo.

ARTICOLO 46

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

- a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
- d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

ARTICOLO 47

Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

ARTICOLO 48

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonchè ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.

ARTICOLO 49

Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità

È vietato sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

È, del pari, vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

È vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro e alla moralità.

ARTICOLO 50

Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nella parte abitata della città dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

È, comunque, assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

CAPO V
QUIETE PUBBLICA

ARTICOLO 51

Esercizio di mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare tra le ore 20 e le ore 7⁰⁰ dal 1° ottobre al 30 aprile, e tra le ore 21 e le ore 7 (2) dal 1° maggio al 30 settembre, arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumori o di disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori od il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini del Sindaco, perchè gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l'orario dell'esercizio.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approva-

(1) e tra le ore 13 e le ore 16.

(2) e tra le ore 14 e le ore 17.

zione ed apportare sempre, entro il termine di 6 mesi, le modifiche che dovessero essere richieste.

ARTICOLO 52

Impianti di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo⁽¹⁾ in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonchè atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate, abusivamente, modificazioni nell'impianto.

(1) con finalità produttive

Gli impianti non devono, a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

ARTICOLO 53

Funzionamento di motori in case di abitazione

Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi, che, azionati, producano rumore o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare **durante le ore indicate al 1° comma dell'art. 51.**

L'Autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui al terzo comma dell'art. 51.

È vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori fastidiosi.

ARTICOLO 54

Rumori in case di abitazione

Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

ARTICOLO 55

Uso di strumenti sonori

In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

ARTICOLO 56

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranche metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

ARTICOLO 57

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e

di qualunque oggetto anche all'interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati.

In particolare i rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città fatti e notizie di qualunque specie, nonché nomi propri, quantunque effettivamente enunciati negli articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo del giornale di vendita.

Gli esercizi i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani **a norma del presente regolamento.**

ARTICOLO 58

Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze

Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e nelle piazze tanto di giorno che di notte.

ARTICOLO 59

Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica

È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti municipali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

ARTICOLO 60

Suono delle campane

Il suono delle campane è **consentito nelle ore non vietate dall'art. 51.**

ARTICOLO 61

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati, oltrechè dall'Autorità di pubblica sicurezza, anche dal Sindaco il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

Articolo 62

Luna Park ed attività per sagre paesane

L'attività di giostre, autoscontri, piste e si mili, e di manifestazioni folcloristiche può essere consentita in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento previa auto rizzazione dell'autorità comunale.

Lo sparo di mortaretti e botti è consentito ne gli orari non vietati dall'art. 51.

ARTICOLO 63

Uso di apparecchi radio, grammofoni, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni, juke-box e televisori, questi potranno essere fatti funzionare per pubblicità nelle **ore di apertura degli esercizi.**

Il suono degli apparecchi, però, dovrà essere sempre di bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

L'uso degli stessi apparecchi nei bars e negli altri locali di pubblico esercizio, sarà consentito durante l'apertura dei locali suddetti a condizione che la ^{intensità} del suono sia tenuta molto bassa.

ARTICOLO 64

Questue e carovane di nomadi

Per effettuare questue, occorre l'autorizzazione dell'Autorità di P. S.; si deve, inoltre, evitare ogni forma di pressione molesta sul pubblico.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ARTICOLO 65

Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili

Le aziende, che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni portate dal R. D. L. 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R. D. 20 luglio 1934, n. 1303, nonchè dalle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934 e dalle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione delle leggi di P. S. 6 maggio 1940, n. 635, e da ogni altra disposizione in materia.

Le aziende, che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

È fatta eccezione all'obbligo della licenza per i depositi, ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata, quando, dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

ARTICOLO 66

*Requisiti dei depositi e dei locali
di vendita di combustibili*

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

ARTICOLO 67

*Detenzione di combustibili
in case di abitazione od altri edifici*

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolano il passaggio delle persone.

Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti

pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere.

ARTICOLO 68

*Accatastamento di legna
e di altro materiale infiammabile nei cortili*

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dovere prescrivere.

ARTICOLO 69

Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche.

Esse si intendono, inoltre, sottoposte alla vigilanza del Comando del Corpo provinciale vigili del fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

ARTICOLO 70

Bocche d'incendio

I locali di cui agli artt. 67, 69 e 70 dovranno essere provveduti di impianti antincendio, secondo le disposizioni impartite dal Comando

del Corpo dei vigili del fuoco, e tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano, restandone, però, responsabile anche il proprietario.

ARTICOLO 71

Uso di fiamma libera

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda);
- c) fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

ARTICOLO 72

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P. S., deve venire sempre richiesta l'autorizzazione, da parte del Sindaco, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri accidenti.

È pure proibito di gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

ARTICOLO 73

Mine

Salvo quanto si dispone dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R. D. 6 maggio 1940, n. 635, è proibito far ^{brillare} mine in vicinanze dell'abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.

ARTICOLO 74

Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono

tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di guardia dei vigili del fuoco.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i vigili del fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili anzidetti od a chi ne fa le veci e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali reparti di truppa.

È obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei vigili del fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero subire.

I vigili del fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi o fontane.

ARTICOLO 75

Animali pericolosi

I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.

I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di un collare portante la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa.

I cani di alta taglia in genere ed in specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina, devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi, ecc., che non siano convenientemente custoditi, saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per cinque giorni, trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal

proprietario. potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario comunale.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento dell'ammenda.

Anche i cani, che restano nelle case o nelle adiacenze delle stesse, debbono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte dell'Autorità comunale.

Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., anche se domesticati, dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

ARTICOLO 76

Strumenti da taglio

È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli, od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

ARTICOLO 77

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

ARTICOLO 78

Trasporto di acque gassate e di seltz

I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti.

ARTICOLO 79

Protezione da schegge

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

ARTICOLO 80

*Manutenzione dei tetti, dei cornicioni
e dei canali di gronda degli edifici*

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

ARTICOLO 81

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

ARTICOLO 82

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova od il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.

Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'ufficio tecnico municipale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di la-

voro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno, inoltre, essere osservate le leggi generali e speciali in materia.

ARTICOLO 83

Materiali di demolizione

È proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dal Sindaco che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.

ARTICOLO 84

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

ARTICOLO 85

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne, e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

ARTICOLO 86

Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro, destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere, prima dell'uso, collaudate dalla Commissione di vigilanza tecnica a norma di legge.

ARTICOLO 87

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nes-

suna eccezzuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati, dovranno essere chiusi nelle ore stabilite dall'Autorità di pubblica sicurezza. Quando vi siano cortili aventi più di un accesso, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che non rimanga aperto che un solo accesso e questo sia illuminato fino all'ora della chiusura.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ARTICOLO 88

Esercizio di attività commerciali

Per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita al pubblico, sia all'ingrosso che al minuto, e comprese le vendite di generi alimentari e di bevande, devono essere osservate, per le vendite in punti fissi, le disposizioni di legge in vigore e particolarmente le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e del relativo regolamento sulla disciplina del commercio; le norme legislative e regolamentari di carattere igienico-sanitario riguardanti gli alimenti e le bevande; quelle relative alla pubblicità dei prezzi e quelle di pubblica sicurezza riguardanti la vendita di bevande, (1)

Chi intenda esercitare un'attività commerciale, deve possedere i requisiti stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 della citata legge 11 giugno 1971, n. 426; deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio, prescritto dalla legge stessa, e deve avere ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa.

Nessun commerciante potrà estendere il proprio commercio a generi non previsti nella suddetta autorizzazione amministrativa.

È vietato esercitare congiuntamente, nello stesso punto di vendita, le attività di commercio all'ingrosso ed al minuto.

ARTICOLO 89

Pesatura delle merci

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta; in questo caso

(1) e tutte le successive modifiche

ne dovrà essere impiegato un solo foglio, di misura proporzionata al volume della merce e di peso non superiore a un grammo per ogni decimetro quadrato.

ARTICOLO 90

Vendita delle merci esposte al pubblico

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che, comunque, a tal fine siano esposte

ARTICOLO 91

Vendita del pane

Per la vendita del pane devono essere osservate le norme contenute negli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 4 luglio 1967, n. 580. e successive modifiche.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi od a forme, non esime il venditore, se l'acquirente lo richieda, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio di vendita.

ARTICOLO 92

Merce venduta in pacchi chiusi

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso della merce che esso contiene.

ARTICOLO 93

Tabella indicante la qualità e il prezzo dei generi venduti

Il Sindaco, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, debbano anche tenere alla vista di tutti apposite tabelle indicanti la qualità e i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

ARTICOLO 94

Vendita delle carni fresche e congelate

Per la vendita di carni fresche e congelate, devono essere osservate le norme della legge 4 aprile 1964, n. 771. e succ. modifiche.

Ai sensi dell'art. 5 di detta legge, gli esercizi di vendita al pubblico, sia delle carni fresche sia di quelle congelate, debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie di animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

ARTICOLO 95

Tabella per la vendita dei combustibili

I commercianti di combustibili dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

ARTICOLO 96

Suddivisione dei combustibili nei locali di vendita

Gli stessi commercianti dovranno tenere il carbone minerale depositato nei locali di vendita, suddiviso a seconda delle diverse qualità e con indicazione visibile delle qualità stesse.

ARTICOLO 97

Vendita al minuto dei combustibili

La vendita al minuto si estende fino a Kg. 50 per i combustibili vegetali e a quintali 10 per quelli minerali.

ARTICOLO 98

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei dall'Autorità sanitaria comunale.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza, la quale dovrà sempre essere esposta in modo ben visibile.

ARTICOLO 99

Località per l'impianto di esercizi commerciali

Il Sindaco, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui agli artt. 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, potrà sempre proibire gli impianti od il trasloco di esercizi commerciali, ove non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

ARTICOLO 100

Uso di contrassegni del Comune

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

ARTICOLO 101

Esercizio del commercio ambulante

Nessuno potrà esercitare il commercio ambulante nel territorio del Comune se non dimostri di essere iscritto nello speciale registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e di avere ottenuto la licenza del Sindaco, secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 102

*Divieto delle soste prolungate
nelle aree non destinate a mercato*

A coloro che esercitano il commercio ambulante
in forma itinerante

è fatto obbligo di non fermarsi sul suolo pubblico dei centri abitati oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti.

La sosta per la vendita deve, poi, avvenire in modo da non recare ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ARTICOLO 103

Vendita ambulante di generi commestibili

Per la vendita dei generi commestibili (dolciumi compresi) e delle bevande (gelati compresi), i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'Ufficio d'igiene e dell'Ufficio veterinario per gli alimenti di origine animale.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

ARTICOLO 104

Esercizio di mestieri ambulanti

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dell'Autorità di pubblica sicurezza, senza prima avere ottenuto apposita licenza dell'Autorità comunale.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. È pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati caso per caso od a norma di regolamento.

ARTICOLO 105

Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere la esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco. Nelle località, ove ragioni di transito non si oppongano, potrà esserne consentita l'esposizione anche su di un apposito quadro da collocare a filo di muro.

ARTICOLO 106

Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico.

Le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l'Ufficio comunale d'igiene e della nettezza pubblica, mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali, e quelle che potranno, volta per volta, essere stabilite dal Sindaco.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

CAPO X
PENALITÀ

ARTICOLO 108

Accertamento delle contravvenzioni e relative sanzioni amministrative

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria. e sono punite

in conformità della norma contenuta nell'art. 106 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificata dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Per l'applicazione di detta sanzione amministrativa, saranno osservate le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317.

ARTICOLO 109

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento dell'ammenda, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 del T. U. 5 febbraio 1915, n. 148, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.